

SENATO DELLA REPUBBLICA

I C O M M I S S I O N E

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 1951

(74^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

I N D I C E

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e rimessione alla
Assemblea)

« Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868,
sulla proroga della sospensione degli esami per
le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di
gruppo B e XI di gruppo C nei ruoli del perso-
nale civile dell'Amministrazione dello Stato »
(N. 1767) :

BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	Pag. 626
PRESIDENTE	626

(Discussione e approvazione)

« Aumento di lire 450.000 del contributo stra-
ordinario a favore del Gruppo delle medaglie
d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario
1950-51 » (N. 1816) :

PRESIDENTE	626
Rizzo Domenico	626

« Concessione all'Istituto centrale di stati-
stica di contributi per l'importo complessivo
di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi

relativi agli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50 »
(N. 1847) :

PRESIDENTE	Pag. 627
Rizzo Domenico	627

« Aumento da lire 480 milioni a lire 960 mi-
lioni del contributo annuale a favore dell'Unione
italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare
dei ciechi civili in condizioni di maggior biso-
gno » (N. 1873) :

PRESIDENTE	628
LOCATELLI	628
Rizzo Domenico	628

« Attribuzioni delle Giunte provinciali »
(N. 1826) (Approvato dalla Camera dei de-
putati) :

BERGMANN, <i>relatore</i>	630
FANTONI	631
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	631
RICCIO	631
Rizzo Domenico	631
BISORI	631

(Discussione e rigetto)

« Modificazioni all'articolo 1 e seguenti della
legge 8 marzo 1951, n. 122, sui Consigli pro-
vinciali circa la denominazione dell'organo ese-
cutivo del Consiglio provinciale » (N. 1824) :

BERGMANN, <i>relatore</i>	629
Rizzo Domenico	629
BISORI	629
LOCATELLI	629
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	630
FANTONI	630
RICCIO	630
FAZIO	630

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Boccioni, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Minoja, Molè Salvatore, Raffiner, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinfiorani, Terracini, Tupini e Zotta.

È altresì presente il senatore Bubbio, sottosegretario di Stato per l'interno.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa del senatore Tartufoli: « Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo C nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato » (N. 1767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Tartufoli: « Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In riferimento anche a quanto ho dichiarato nel corso della precedente riunione di questa Commissione, ho l'onore di comunicare che, con messaggio in data di ieri, l'onorevole Ministro dell'interno ha richiesto alla Presidenza del Senato che il disegno di legge in esame sia deferito all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Posso confermare che già da ieri la richiesta dell'onorevole Ministro dell'interno è pervenuta alla Presidenza del Senato: trattandosi di un preciso diritto del Governo, non resta a noi che prendere atto del deferimento del disegno di legge di iniziativa del senatore Tartufoli all'esame dell'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento di lire 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-51 » (N. 1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di lire 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Riferirò io stesso su questo disegno di legge, comunicando innanzi tutto che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole per la sua approvazione.

Le finalità perseguite dal Sodalizio sono tali che lo Stato non ha potuto non accedere alla richiesta di aumento del contributo straordinario a favore di esso. Tale aumento si è reso necessario a seguito dell'estensione al personale del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti dello Stato con la legge 11 aprile 1950, n. 130, per cui l'iniziale contributo di 1.500.000 lire fissato per l'anno 1950-51 è divenuto insufficiente. Il presente provvedimento eleva il suddetto contributo di altre 450 mila lire con un totale di spesa, per l'esercizio finanziario 1950-51, di un milione 950 mila lire a carico dello Stato.

RIZZO DOMENICO. Anche a nome del mio Gruppo, dichiaro di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valore militare, di cui all'articolo 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevato di lire 450.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

74ª RIUNIONE (4 ottobre 1951)

n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50** » (N. 1847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50 ».

Riferirò io stesso anche su questo disegno di legge, che tende a sanare, con contributi per una spesa complessiva di lire 80 milioni, i disavanzi relativi alle gestioni 1947-48, 1948-49 e 1949-50 dell'Istituto centrale di statistica. Innanzi tutto esso prevede, per l'esercizio 1949-50, l'elevazione a lire 56.930.000 del contributo ordinario a favore dell'Istituto, stabilito dalla legge 5 agosto 1949, n. 604. In secondo luogo, autorizza la concessione di lire 23.070.000 a titolo di contributo straordinario in aggiunta a quello concesso con la legge 13 ottobre 1950, n. 845. Nel provvedimento, naturalmente, è specificata la fonte da cui vengono ricavati i mezzi per far fronte al maggior onere derivante dalla sua attuazione.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha dato parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro che voterò favorevolmente questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo ordinario per l'esercizio 1949-50 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1949, n. 604, è elevato di lire 56.930.000.

(È approvato).

Art. 2.

A copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49 dell'Istituto centrale di statistica è autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di 23.070.000 di lire in aggiunta a quello concesso con la legge 13 ottobre 1950, n. 845.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere di cui agli articoli precedenti, in complessive lire 80 milioni, viene fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 (ottavo provvedimento).

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento da lire 480 milioni a lire 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno » (N. 1873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento da lire 480 milioni a lire 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno ».

Anche su questo disegno di legge, riferirò io stesso.

L'aumento da lire 480 milioni a 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana ciechi, disposto dal disegno di legge, è determinato proprio dalle inderogabili esigenze di questa categoria, dato che molti ciechi si trovano in pessime condizioni economiche anche perchè spesso privi di lavoro appunto a causa della propria minorazione fisica. L'Unione ciechi, nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51, ha concesso un assegno mensile di 2.000 lire a circa 20.000 ciechi civili più particolarmente indigenti; ma la cifra si è rivelata subito assolutamente insufficiente, se non irrisoria. Il presente aumento, che raddoppia il contributo concesso dallo Stato, tende a dare maggiori possibilità di aiuto all'Unione ciechi verso i suoi membri più bisognosi. Credo che questa ragione sia più che sufficiente per giustificare l'approvazione del presente disegno di legge, riguardo al quale la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

LOCATELLI. Anche a nome del mio Gruppo, dichiaro di essere naturalmente d'accordo. Come altra volta abbiamo sostenuto un aumento del contributo a favore dei sordomuti analogamente facciamo ora per i ciechi.

RIZZO DOMENICO. Anch'io mi dichiaro completamente favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.
(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un uguale ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e rigetto del disegno di legge di iniziativa del senatore Longoni: « Modificazioni all'articolo 1 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, sui Consigli provinciali circa la denominazione dell'organo esecutivo del Consiglio provinciale » (N. 1824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Longoni: « Modificazioni all'articolo 1 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, sui Consigli provinciali circa la denominazione dell'organo esecutivo del Consiglio provinciale ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Negli articoli 1 e seguenti della legge sulle elezioni provinciali 8 marzo 1951, n. 122 e seguenti, in cui ricorre la denominazione di:

« Giunta provinciale », la stessa è sostituita dall'altra: « Deputazione provinciale » e quella di « assessori provinciali » dall'altra: « deputati provinciali ».

BERGMANN, *relatore*. Nel presente disegno di legge si propone di ripristinare le denominazioni di « deputati provinciali » per gli assessori provinciali e di « Deputazione provinciale » per la Giunta provinciale, mentre, nella legge che ha ricostituito i Consigli provinciali elettivi è stato adottato il concetto che fosse unico il nome per gli organi esecutivi dei diversi enti locali: Giunta comunale, Giunta provinciale, Giunta regionale; assessori comunali, assessori provinciali ed assessori regionali.

Il senatore Longoni, nella relazione che precede il suo disegno di legge, invoca due argomenti a favore del ripristino delle vecchie denominazioni: in primo luogo, la lunga consuetudine passata ed il desiderio di molti assessori delle Giunte provinciali di chiamarsi ancora deputati. Argomento questo da prendersi in considerazione, ma che a mio avviso non sembra sufficiente per capovolgere un concetto amministrativo già adottato in molti testi.

In secondo luogo, si accenna alla possibilità di confusioni con la Giunta provinciale amministrativa, possibilità che invero sussiste, ma che ha carattere evidentemente provvisorio, perchè la Giunta provinciale amministrativa, per l'articolo 130 della Costituzione, deve essere sostituita da un organo della Regione che « esercita — sono le parole testuali — anche in forma decentrata il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali ».

E qui è ancora una volta da lamentare il ritardo dell'approvazione del disegno di legge regionale presentato dal Governo fin dal 10 dicembre 1948 con dichiarazione di urgenza, e per il quale la 1ª Commissione del Senato ha votato all'unanimità, il 14 febbraio di questo anno, un cortese invito alla Camera dei deputati a decidersi a prendere in esame il provvedimento che è stato già discusso da quell'Assemblea, rinviato alla Commissione competente sempre della Camera, per la redazione del testo definitivo degli articoli e che ora non attende altro che la votazione finale da parte dell'Assemblea. Oggi il disegno di legge

sull'Ente Regione è all'ordine del giorno della Camera subito dopo l'esaurimento della discussione sui bilanci, sicchè si prevede che a novembre possa essere votato.

Perciò non si vede, a mio avviso, la ragione del ripristino di urgenza di una nomenclatura che dovrebbe poi essere cambiata un'altra volta, tanto più che — e questo è un ultimo argomento a favore della reiezione del disegno di legge in esame — negli statuti speciali delle quattro Regioni già esistenti, decine e decine di articoli portano le dizioni di « Giunta provinciale » « assessori provinciali » « Giunta regionale » e « assessori regionali ». E non occorre ricordare che, per l'articolo 116 della Costituzione, gli statuti regionali sono leggi costituzionali e non potrebbero essere modificati se non con la procedura della modifica delle norme di legge costituzionale.

RIZZO DOMENICO. Aderisco perfettamente alle conclusioni dell'onorevole relatore, aggiungendo un argomento che a me pare preminente. Non ritengo, infatti, confacente alla serietà delle Assemblee parlamentari, nel momento storico attuale, perdersi in questioni di così scarsa importanza. Daremmo una pessima impressione al Paese, che giustamente attende una legislazione di carattere sostanziale e non leggi di carattere formale, che avrebbero quasi l'aspetto di una legislazione di lusso non certo consentita nell'attuale momento.

BISORI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore e con l'argomento addotto dal collega Rizzo: noi sereiteremmo il Potere legislativo se, sussultoriamente, stabilissimo norme contrastanti ad ogni piè sospinto. C'è anche per incidenza da notare che tutte queste amministrazioni hanno fatto stampare le loro carte con le relative intestazioni ed ora sarebbero costrette a spendere svariati milioni per stampare le nuove.

LOCATELLI. Debbo dichiarare che in principio ero un po' perplesso, in considerazione del fatto che nella Giunta provinciale della quale faccio parte si è ingenerata non poca confusione a causa del ritardo dell'approvazione della legge che regola i poteri e le funzioni degli organi regionali. Se si fosse già proceduto all'approvazione di quella legge, tutte queste questioni non sorgerebbero. Ad ogni modo dichiaro che, dopo le spiegazioni date dall'ono-

revoles relatore e dagli altri colleghi, aderisco in pieno alla proposta di reiezione del disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Apprezzo tutte le considerazioni vaste, profonde e distintamente elaborate dall'onorevole relatore. Desidero aggiungere che il titolo di deputato deve competere soltanto a coloro che siedono in Parlamento, e non ad altri, anche se le loro funzioni siano notevoli. Informo, infine, che c'è un disegno di legge che muta la denominazione di « Giunta provinciale amministrativa » in « Commissione provinciale di controllo »; questo disegno di legge è davanti alla Camera e, quando sarà approvato, anche questa questione di nomenclatura sarà superata.

FANTONI. Debbo dichiarare che sono un convertito, come il collega Locatelli, poichè, nella discussione della legge comunale e provinciale, io avevo insistito perchè fosse cambiata la denominazione, data la facilità di confusione tra la Giunta provinciale amministrativa e la deputazione provinciale. Confesso ora che le ragioni esposte dal senatore Bergmann mi hanno perfettamente persuaso dalla inopportunità della cosa.

RICCIO. Regionalista convinto come sono, penso che con l'andar del tempo le Province dovranno spingere ed estendere le loro funzioni, per cui le amministrazioni provinciali verranno ad avere funzione autonoma in nuovi campi di attività, nell'ambito della Regione, che mal si concilierebbero con quel concetto di rappresentatività insito nel nome di « deputati provinciali » e ciò anche tenendo conto che, se mai, sarà questione di cambiare il nome della vecchia Giunta provinciale amministrativa in funzione di organo giurisdizionale.

Sono perciò contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

FAZIO. In seguito alle dichiarazioni del rappresentate del Governo, accetto la proposta del relatore di non approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(Non è approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo: « Attribuzioni delle Giunte provinciali » (N. 1826) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo: « Attribuzioni delle Giunte provinciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERGMANN, *relatore*. Nella legge 18 maggio 1951, n. 328, che regolava e regola le attribuzioni e il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali, si sono richiamate in vigore le vecchie disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 e quelle del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 38 e 39. Non si sono però aggiornate le disposizioni concernenti gli impegni finanziari, per cui ne deriva che le Giunte provinciali, in tema di contratti e di impegni di spese, vedono ancora limitata la sfera di loro competenza a lire 50 mila, come nasce dal combinato disposto dagli articoli 57 e 52 del decreto già citato. Questo limite troppo basso impone di convocare troppo spesso d'urgenza anche per minuzie il Consiglio provinciale; e tali convocazioni comportano uno snaturamento delle finalità stesse delle deliberazioni di urgenza.

La norma che noi dobbiamo oggi approvare chiarisce la questione in termini precisi poichè stabilisce che in tema di contratti, mantenendosi nel quadro del sistema della vecchia legislazione del 1923, si aggiornino le disposizioni riguardanti le cifre di denaro all'odierno valore della moneta. Da parte dei proponenti nella relazione si formula anche il voto che la legislazione di ripiego in questa materia sia sostituita al più presto da un nuovo testo organico della legge comunale e provinciale, capace di soddisfare alle richieste formulate da tante parti e tale da rendere meno ardua la conoscenza delle norme vigenti, piuttosto complesse, alle quali si ha il dovere di fare quotidiano riferimento. Penso che a questo voto si possa associare la nostra Commissione, a cui raccomando l'approvazione di questo disegno di legge.

FANTONI. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se nella riforma della legge comunale e provinciale è contemplato anche questo argomento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì.

FANTONI. Allora con questa leggina verremo ad anticipare i tempi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esatto: ma la cosa è assolutamente urgente.

Desidero ora far presente che nella seduta dinanzi alla prima Commissione della Camera si è determinata una omissione in quanto si doveva aggiungere che, dato che uguali condizioni sussistono per i Comuni, le modificazioni previste da questo disegno di legge si applicano anche ad essi. Quindi io propongo, se e in quanto possibile, per evitare di presentare una nuova leggina particolare per i Comuni, di apportare un emendamento all'articolo 1 in modo da conglobare anche le disposizioni per quel che riguarda appunto i Comuni.

RICCIO. Faccio osservare che il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati ed ha una certa urgenza poichè, essendo state ricostituite quasi tutte le amministrazioni provinciali, bisogna provvedere, almeno per quanto riguarda i limiti di valore delle loro attribuzioni, con un bagaglio di nuove norme. Allora penso che sia più idoneo fare una nuova leggina piuttosto che ritardare, con il rinvio alla Camera, la approvazione di questa. Quindi accettiamo senz'altro il concetto che è necessario fare una nuova legge che si riferisca ai Comuni, ma questo in un secondo tempo, anche se brevissimo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non insiste e dichiara che si ripromette di presentare quanto prima la legge riferentesi ai Comuni.

RIZZO DOMENICO. Mi associo a quanto aveva proposto l'onorevole Sottosegretario. Non capisco perchè, per modificare un articolo della legge comunale e provinciale del 1915, sia necessario emanare due leggi separate, dato anche che si tratta di una stessa disposizione che si riferisce alle Giunte comunali e a quelle provinciali. D'altra parte non mi sembra che si guadagni tempo approvando subito la norma nel testo attuale: si tratterebbe soltanto di

apportare un emendamento che, approvato anche dalla Camera, servirebbe a conglobare in una sola legge le modificazioni apportate ad un solo articolo di una legge precedente.

Faccio inoltre osservare che il problema è più urgente per le Giunte comunali che per quelle provinciali; infatti le Giunte provinciali fanno un minor numero di contratti ed hanno un minor numero di impegni da assumere mentre le Giunte comunali, pur essendo state ricostituite prima delle Giunte provinciali — dato che la loro ricostituzione risale al 1946 — sono infrenate nella loro attività per i limiti eccessivamente ristretti delle loro competenze pecuniarie.

BISORI. Non sono d'accordo con il senatore Rizzo. Se approviamo questa legge, tra pochi giorni la vedremo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*; se viceversa vi apportiamo un emendamento, che non siamo oggi in grado di improvvisare, si dovrà rinviare l'approvazione di otto giorni appunto per la formulazione dell'emendamento; ammesso, poi, che nella prossima riunione ne approvassimo il testo, alla fine si perderebbe un mese o due fra la trasmissione alla Camera e l'approvazione presso la 1ª Commissione. Così, una questione su cui siamo tutti d'accordo attenderebbe la decisione per chissà quante settimane ancora. Aggiungo anche che il disegno di legge sulle attribuzioni delle Giunte provinciali è nato come materia relativa alle Giunte provinciali già attuate, non come riforma della legge comunale e provinciale. Perciò, propongo che stamane si approvi questo disegno di legge, su cui tutti siamo d'accordo, e che si inviti l'onorevole relatore, che ha già studiato la questione, a presentare, in brevissimo tempo, un disegno di legge analogo per le Giunte comunali.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di non insistere sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Oltrechè sugli oggetti indicati nell'articolo 250 della legge, modificato dall'articolo 86

del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 241 della legge, modificato dall'articolo 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Provincie, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:

a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

« Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore.

« È pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi

da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè all'erogazione delle somme stanziata in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

« Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,10.